



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 2 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA	Presidente
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Ref. relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e

seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTE le proprie deliberazioni n. 96/2015/PRSP, 368/2015/PRSP e 363/2016/PRSP relative al controllo finanziario svolto, rispettivamente, sugli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Venezia sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 0006856 del 29 giugno 2016, con la quale il Magistrato istruttore formulava alcune osservazioni sulla gestione dell'esercizio finanziario 2014 e chiedeva notizie e chiarimenti in merito;

VISTE le considerazioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 361754/2016 del 29 luglio 2016 (acquisita tramite Siquel in pari data al protocollo Corte dei conti 7319), a firma dei soli componenti il Collegio dei Revisori dell'ente, ritrasmessa con successiva nota prot. n. 414902/2016 del 7 settembre 2016 (acquisita tramite Siquel in data 8.9.2016 al protocollo Corte dei conti 7951), a firma anche del Responsabile Finanziario;

VISTA la precedente richiesta, formulata via e-mail in data 22 aprile 2016, con la quale il Magistrato istruttore ha invitato il Comune di Venezia a compilare apposito questionario, fornendo una serie di informazioni sugli strumenti di finanza derivata denominati Rialto, Canaletto e Mutui Cassa DD.PP.;

VISTE le risultanze del questionario debitamente compilato dal Comune di Venezia ed acquisito tramite Siquel al protocollo n. 5634 del 24 maggio 2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2017, che ha deferito la

questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

Dall'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Venezia sulle risultanze del rendiconto 2014 e dei dati acquisiti da questa Sezione tramite specifici approfondimenti istruttori, sono emerse le criticità di seguito sinteticamente riportate, sulle quali questa Sezione ha chiesto gli opportuni chiarimenti:

**1) Avanzo di amministrazione.**

A seguito dell'analisi del questionario (ed, in particolare del quadro 1.5.1), è emerso che l'avanzo di amministrazione conseguito all'esito dell'esercizio 2014 (pari, complessivamente, ad euro 144.955.558,76) non copre le componenti vincolate, accantonate e destinate, ossia la parte vincolata.

A norma dell'art. 187, 1° comma, del TUEL, ove il risultato di amministrazione sia incapiente nei termini anzidetti, *"l'ente è in disavanzo di amministrazione" e deve iscrivere tale disavanzo "come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Nella specie, il **disavanzo di amministrazione**, calcolato per effetto dell'applicazione delle quote accantonate e vincolate, da appostare al bilancio di previsione 2015, è risultato pari ad euro

**72.757.557,03.**

In ragione di quanto accertato, il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di confermare l'avvenuta iscrizione del disavanzo secondo le modalità prescritte dalla norma citata; di inviare il parere reso dall'Organo di revisione in merito nonché di produrre il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 assestato, il quadro riepilogativo secondo la contabilità armonizzata del risultato di amministrazione conseguito all'esito dell'esercizio 2015 ed il bilancio di previsione 2016.

**2) Rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno previsti dagli artt. 30, 31, 32 della Legge 12/11/2011, n. 183, come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (e successive modificazioni e integrazioni).**

Accertato lo sfioramento del saldo finanziario obiettivo, previsto in termini di competenza mista, con uno scostamento pari ad euro - 56.631.975,16, il magistrato istruttore ha chiesto all'amministrazione di confermare i dati forniti e di relazionare sulle ragioni che non hanno consentito il rientro dallo scostamento nonché l'osservanza, nell'esercizio successivo (2015), dei divieti imposti dall'art. 31, comma 26, della L. n. 183/2011.

**3) Gestione delle partecipazioni in Organismi societari.**

Ferme restando le considerazioni già espresse nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 363/2016/PRSP, è stata

condotta una analisi specifica su alcune società:

3.1 **ACTV Spa**, con riguardo alla quale, dall'analisi dei dati presenti sul Siquel, è emersa una incidenza molto elevata della spesa di personale sul valore della produzione (pari al 51,52%). In ragione di ciò, è stato chiesto di relazionare in merito al numero di dipendenti della società ed al costo complessivo aggregato per tipologia di personale (personale di esercizio e non di esercizio, dirigente, amministrativo, tecnico, adibito al servizio di navigazione/automobilistico e altro); con riferimento ad altri costi operativi, inoltre, è stato chiesto di indicare i dati aggregati con saldo finale pari al valore riportato in bilancio nonché l'ammontare del costo sostenuto per i servizi di pulizia.

3.2 **Gruppo Casinò di Venezia**, costituito dalla CMV Spa, partecipata dal Comune di Venezia per il 100% del capitale sociale, dalla Casinò di Venezia Gioco Spa (CdV Gioco Spa), partecipata dalla CMV Spa al 100% e dalla Casinò Meeting & Dining Service S.r.l., partecipata dalla CdV Gioco Spa al 100%, che risulta, complessivamente, in perdita anche nell'esercizio 2014. In particolare:

**a) CMV Spa**, ha conseguito un risultato di esercizio negativo per - 5.774.195,00 euro, con conseguente diminuzione del patrimonio netto (pari a - 2.436.612 euro al 31.12.2014). Tale risultato deve essere messo in relazione alle perdite realizzate dalla società nel corso degli ultimi esercizi ed allo squilibrio nei rapporti crediti/debiti con il Comune (nel 2014, risultano debiti

della società verso l'amministrazione controllante per euro 40.903.103,00 euro e crediti sempre verso l'amministrazione controllante per euro 1.665.057,00).

La situazione patrimoniale, al 15.11.2015, ha registrato una perdita di esercizio di oltre - 4.670.996 euro, superiore alle riserve disponibili e tale da rendere nuovamente negativo il patrimonio netto della società, con la conseguente necessità, ancora una volta, di ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge e di fornire la dotazione di risorse per garantirne l'operatività;

**b) Casinò di Venezia Gioco Spa (CdV Spa)**, ha realizzato una perdita di esercizio pari a - 6.266.798 euro, sulla quale ha inciso la componente operativa per - 4.748.297 euro. Si è registrato anche un calo dei ricavi da vendite e prestazioni pari a 6.224.828 euro (da 86.197.404 euro nel 2013 a 79.972.576 euro nel 2014) e un calo dei costi - tra i quali quello del personale, che pesa per 42.856.310 euro, sia pure in diminuzione rispetto al 2013 di euro 1.621.036 - inferiore, però, alla diminuzione dei ricavi. Dalla nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2014 della società, tuttavia, si evince che, rispetto al complessivo ammontare dei ricavi "commerciali", pari ad euro 103.563.895, per effetto delle pattuizioni contenute nella Convenzione stipulata con il Comune di Venezia il 1° gennaio 2012, soltanto una quota (euro 78.179.999 euro) è stata trattenuta dalla società, mentre la restante parte (euro

25.383.897), è stata trasferita al Comune. Sul versante dei costi, inoltre, è stata verificata anche nel 2014 una incidenza molto significativa del costo del personale oltre che di quello dei servizi;

**c) Casinò Meeting & Dining Service S.r.l.**, ha realizzato una perdita di esercizio pari a -850.057. Il patrimonio netto, non inciso da tale perdita, presenta, tuttavia, perdite a nuovo per oltre 3.994.759 euro e la riserva legale non è risultata in linea con il capitale sociale (pari ad euro 1.400.000).

#### **4) Strumenti di finanza derivata.**

Sono stati esaminati, oltre alle informazioni contenute nel Siquel, anche quelle ulteriori e diverse fornite dall'Organo di revisione del Comune attraverso la compilazione di apposito questionario elaborato da questa Sezione, relative al criterio di contabilizzazione adottato, alla qualificazione contabile, al mercato di negoziazione, all'oggetto, all'obiettivo ed all'efficacia della copertura, di tre strumenti derivati (Rialto, Canaletto/Fenice e Mutui Cassa DD.PP.).

#### **5) Conto economico e stato patrimoniale.**

Sulla base dei dati forniti, è emerso che il Comune ha conseguito un risultato economico dell'esercizio, prima delle imposte, negativo per complessivi 105.318.400,00, che il risultato della gestione caratteristica è stato negativo per 71.990.379 euro e che gli oneri finanziari, soprattutto quelli costituiti dal differenziale degli strumenti di finanza derivata, nel loro

complesso, nel 2014, hanno generato una componente negativa di 3.526.591,20 euro.

Su tale risultato, è stata chiesta all'ente una relazione più dettagliata, con specifico riguardo alle componenti negative del reddito derivanti da trasferimento verso gli organismi partecipati ed agli oneri sostenuti per studi e consulenze.

Anche il patrimonio netto ha subito una contrazione ed, in particolare, le immobilizzazioni materiali. Infatti, si è passati da un valore pari a 820.760.769 euro nel 2013 ad un valore di 730.862.936 euro, nel 2014, con una diminuzione di 89.897.833 euro. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore ha sollecitato l'indicazione del valore contabile dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile iscritti in bilancio e la conferma dell'avvenuto aggiornamento dell'inventario.

Sulle criticità appena elencate, l'Ente ha dedotto quanto segue:

**1) Quanto al disavanzo di amministrazione ed alle modalità di ripianamento dello stesso**, nella nota prot. n. 361754/2016 del 29 luglio 2016, il Comune di Venezia ha ricondotto il disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2014 a tre fattori: un maggior accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto all'esercizio 2013; un maggior accantonamento al Fondo rischi; l'eliminazione dei residui attivi. Tenuto conto della prima componente (accantonamento al FCDE), assolutamente prevalente e

determinante, l'ente ha affermato di aver fatto applicazione, ai fini del ripianamento, dell'art. 3, comma 17, del D.lgs. n. 118/2011, il quale, attraverso il decreto destinato a disciplinare le modalità ed i tempi di copertura del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 (comma 15 dell'art. 3 cit.), estende agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione *"gli incentivi"* a tal fine previsti *"se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012"* e, nelle more dell'adozione del menzionato decreto, prevede che la copertura possa essere effettuata fino all'esercizio 2042, se si tratta di enti in sperimentazione che abbiano effettuato il riaccertamento straordinario nel 2012, e fino al 2043, se si tratta di enti, sempre in sperimentazione, che abbiano effettuato il riaccertamento al 1° gennaio 2014; ha ulteriormente precisato, poi, che, a seguito dell'adozione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del decreto, che ha definito le modalità di calcolo del disavanzo derivante dal maggior accantonamento al FCDE, la quota di disavanzo imputabile al Fondo è stata determinata in euro 68.106.437,07, la cui copertura, nel bilancio di previsione 2015-2017, è stata così ripartita: una quota pari ad un ventottesimo (euro 2.432.372,75) in ciascuna delle tre annualità contemplate dal bilancio; l'importo residuale di 4.651.119,96 (pari alla differenza tra il disavanzo complessivo

e quello riconducibile all'accantonamento al FCDE) in due quote uguali (euro 1.550.000,00) per le annualità 2015 e 2016 ed in una più elevata (euro 1.551.119,96) per il 2017. In ultimo, l'ente ha dichiarato che il risultato negativo afferente al 2014 è stato, in parte, assorbito nel 2015, che ha chiuso in positivo la gestione di competenza (da euro 72.757.557,03 ad euro 65.417.361,98).

**2) Quanto alla violazione del Patto di stabilità interno**, con la citata nota prot. n. 361754/2016 del 29 luglio 2016, il Comune ha confermato il mancato conseguimento del saldo finanziario obiettivo, con uno scostamento di euro 56.631.975,16, indicandone le ragioni, ossia: la mancata alienazione dei beni immobili indicati nel Piano delle alienazioni; la mancata riscossione dei crediti in conto capitale da parte della Regione per lavori pubblici regolarmente effettuati e rendicontati dall'ente; la mancata riscossione dei finanziamenti previsti dalla Legge Speciale per Venezia, iscritti in bilancio; la necessità di effettuare pagamenti in conto capitale in relazione agli stati di avanzamento di lavori pubblici (già peraltro ritardati nell'esercizio 2013), allo scopo di limitare il risultato negativo conseguito al termine di tale ultimo esercizio.

In merito all'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Patto anche nel 2013, ha confermato: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per l'importo di euro 17.297.774,79 (pari al 3% delle entrate correnti accertate nel

2012), come previsto dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 16/2014; il rispetto del limite degli impegni per spese correnti, come previsto dall'art. 31, comma 26, lett. b), della L. n. 183/2011; il rispetto del divieto di contrarre nuovi mutui o prestiti come previsto dall'art. 31, comma 26, lett. c), della L. n. 183/2011; la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori, come previsto dall'art. 31, comma 26, lett. e), della L. n. 183/2011.

3) **Quanto agli organismi partecipati** l'amministrazione, ha rilevato, in particolare:

- **per la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.**, che - con riguardo alle due voci di costo segnalate nella nota istruttoria (spesa di personale e servizi), nel periodo 2010-2016 - la società ha ridotto sensibilmente l'incidenza del costo del personale (tant'è che al 31.12.2010 esso era pari ad euro 58.090.122 mentre, al 31.12.2014, è risultato pari ad euro 41.552.662) anche attraverso la riduzione dell'organico superiore alle 100 unità, e che la parte più rilevante dei costi per servizi, come illustrato in apposita tabella, è relativa ai servizi strettamente funzionali al mantenimento ed allo sviluppo della clientela, che incidono sul bilancio in misura pari al 31%.

- **per la Actv S.p.A.**, l'ente, dopo aver riferito che sono state poste in essere le operazioni volte a dotare Actv S.p.A. dei requisiti per *l'in house providing* e che, nel 2016, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale, sottoscritto

parzialmente da AVM S.p.A. (partecipata dal Comune di Venezia e già detentrica di quote del capitale medesimo). L'ente, inoltre, ha fornito risposta in ordine: alla richiesta di indicazione dell'ammontare dei trasferimenti operati in conto esercizio nel 2014 in favore del Gruppo Mobilità e della Actv S.p.A., in particolare, e dei trasferimenti operati infra Gruppo; alla richiesta di indicazione del numero dei dipendenti della Actv nonché del costo aggregato per singole tipologie di personale; alla richiesta di indicazione del numero di dipendenti iscritti alla gente di mare e del numero di dipendenti non adibiti al servizio di navigazione; alla richiesta di indicazione dell'ammontare del costo sostenuto dalla società per i servizi di pulizia; alla richiesta del costo delle consulenze. In particolare, il Comune ha dichiarato di aver avuto, nell'esercizio 2014, una forza media di n. 2.695,41 dipendenti, per un costo complessivo di euro 127.333.226,28 euro. Di tali dipendenti, 1.309 sono iscritti alla gente di mare, mentre 266 non sono stati adibiti al servizio di navigazione. Quanto al costo dei servizi, l'ente ha riferito che il costo complessivo del servizio di pulizia, nel 2014, è stato pari ad euro 616.871,26, di cui euro 26.578,21 per la pulizia dei mezzi navali ed euro 590.293,05 per la pulizia degli autobus. Infine, per le consulenze, la società, nel 2014, stando a quanto riferito dall'ente, avrebbe speso euro 475.248,83.

#### **4) Quanto all'indebitamento derivante dai contratti di finanza derivata**

Attraverso la compilazione del questionario predisposto da questa Sezione, l'ente ha fornito le seguenti informazioni: tutti e tre i derivati sono stati qualificati come derivati di copertura, contabilizzati secondo il criterio civilistico e negoziati *over the counter*; l'oggetto della copertura, per tutti, è una passività. Con riferimento al derivato denominato "Rialto", i flussi utili/perdite del derivato e quelli correlati, perdite/utili, della parte coperta, indicati dall'ente nella tabella allegata al questionario, nelle annualità 2007-2016, sono risultati particolarmente critici (nel 2014, in particolare, il differenziale annuale prodotto dal derivato è stato pari a - 6.382.654,28 euro), a differenza che per gli altri due.

**5) In relazione al conto economico ed a quello del patrimonio**, l'ente ha riferito che, nel 2014, ha sostenuto oneri per trasferimenti ai propri organismi partecipati per complessivi euro 5.742.004,00, riportando l'elenco delle società destinatarie, oneri per studi e consulenze pari ad euro 17.537,60. Per quanto concerne i beni immobili, l'ente ha dichiarato che, alla chiusura dell'esercizio 2014, il valore contabile dei beni demaniali ammontava ad euro 101.899.461,73 e quello dei beni del patrimonio indisponibile ad euro 674.806.204,54.

## DIRITTO

### **I. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED EQUILIBRI DI BILANCIO.**

Come si è già rilevato nella parte in fatto, l'ente ha chiuso

l'esercizio 2014 con un risultato di amministrazione negativo di rilevante ammontare (euro 72.797.557,03) ed ha indicato, tra le cause determinanti, soprattutto un maggior accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilità (per euro 105.538761,53), che, unitamente ad altro accantonamento (quello al Fondo rischi, di euro 6.000.000,00), non ha trovato capienza nel risultato di amministrazione pari - prima dell'applicazione delle componenti accantonate e vincolate (in totale euro 217.753.115,79) - ad euro 144.955.558,76.

Le modalità ed i tempi di copertura del suddetto disavanzo sono state individuati in quelli previsti dal comma 17, secondo periodo, dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, nel testo modificato dall'art. 1, comma 507, lett. a) e b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale disposizione prevede che *"Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 (...)"*, consentendo, dunque, agli enti sperimentatori di ripianare il disavanzo generato, in particolare, dall'accantonamento, nel primo esercizio di sperimentazione ed a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, al fondo svalutazione

crediti di una quota dell'avanzo di amministrazione non più - come previsto dallo stesso comma 3 dell'art.14 cit., negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale - bensì per un numero ben maggiore di esercizi (ossia fino al 2042).

La possibilità riconosciuta dal D.lgs. n. 118/2011, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 dell'art. 3 - destinato ad indicare proprio le modalità e i tempi di copertura del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario - è stata disciplinata, nel dettaglio, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sulla base dell'intesa sancita in Conferenza unificata in data 26 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17 aprile 2015. In particolare, l'art. 1, comma 7, del Decreto dispone che, sempre per gli enti coinvolti nella sperimentazione, *"il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (...) può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria"*; a tal fine, la norma in esame impone che il maggior importo dell'accantonamento debba essere considerato al netto, oltre che degli utilizzi del Fondo nel

corso dell'esercizio, *"dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio"* e che il maggior importo del fondo in questione possa andare a determinare il maggior disavanzo da ripianare secondo le modalità di cui al citato comma 17 dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 *"solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014"*.

Orbene, nell'ambito del quadro normativo appena descritto, occorre verificare la ricorrenza dei presupposti in esso previsti ai fini del ripianamento sul lungo periodo del disavanzo da accantonamento al FCDE, come pure il rispetto delle condizioni a tal fine imposte nella quantificazione dell'importo da coprire nei termini anzi detti, in deroga alle modalità e, soprattutto, ai tempi di copertura contemplati dal T.U. EE.LL., in particolare, dall'art. 187, 1° comma, applicabile dall'esercizio 2015. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che ove *"il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*; tale articolo, a sua volta, dispone che il disavanzo possa essere ripianato anche *"negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti*

*necessari a ripristinare il pareggio”.*

In proposito, rileva il Collegio che, dall'esame degli atti e sulla scorta delle dichiarazioni rese dai revisori dell'ente; nella fattispecie sembrerebbero sussistere i presupposti per il ricorso alla più favorevole modalità di ripianamento disciplinata dal combinato disposto degli artt. 3, comma 17, del D.lgs. n. 118/2011 e 1, comma 7, del Decreto MEF del 2 aprile 2015 d'anzì citato: l'accantonamento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", infatti, ha subito un incremento notevole, passando da 24.943.184,55 euro, nel 2013, a 105.538.761,53 euro, nel 2014 (con un incremento di 80.595.576,98 euro) ed, unitamente ad un altro accantonamento (quello al Fondo rischi), non ha trovato copertura nel risultato di amministrazione, determinando appunto un disavanzo. Il Comune di Venezia ha partecipato alla sperimentazione ed ha effettuato, al 31.12.2012, il riaccertamento straordinario dei residui; in tale occasione, l'accantonamento al FCDE (allora Fondo svalutazione crediti) era stato pari a 9.152.547,03. Nei due esercizi successivi (2013 e 2014), evidentemente, sono sorti o sono stati reconsiderati, quali residui attivi, ulteriori crediti dell'ente (ritenuti di difficile o dubbia esazione), i quali hanno reso necessario un maggior accantonamento, al fine di assicurare l'adeguatezza del Fondo alle effettive esigenze di copertura. L'opportunità fornita dalla norma di ripartire, per quote, il disavanzo generato dal maggior accantonamento al FCDE fino all'esercizio 2042, non è stata utilizzata nell'esercizio 2013.

Stando al prospetto dimostrativo trasmesso a questa Sezione, su specifica richiesta formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n. 0008747 del 25/11/2016, sembrerebbe che, nella quantificazione del disavanzo in questione, l'importo dell'accantonamento considerato sia stato epurato dell'importo stanziato, sempre allo stesso scopo, nel bilancio di previsione 2014, e che non siano stati effettuati utilizzi del Fondo nel 2013.

Di seguito, si riporta il prospetto prodotto dall'ente:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014	105.538.761,53
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2013	24.943.184,55
<b>Incremento netto (A)</b>	<b>80.595.576,98</b>
A detrarre	
- Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2014	11.105.038,00
- Utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'esercizio 2014	0,00
- Destinazione di quota dell'avanzo vincolato derivante da sanzioni Codice della strada a fondo crediti di dubbia esigibilità	1.384.101,91
<b>Totale detrazioni (B)</b>	<b>12.489.139,91</b>
<b>Incremento netto del fondo crediti dubbia esigibilità (A – B)</b>	<b>68.106.437,07</b>

Ciò chiarito, resta il fatto che, nel passaggio dall'esercizio 2013 all'esercizio 2014, l'aumento dell'accantonamento al FCDE sia piuttosto consistente, e che le cause dello stesso debbano attentamente vagliate.

L'incremento, come si evince dalla tabella "Composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità – Ulteriori accantonamenti", allegata al rendiconto 2014 e consultabile sul sito del Comune, è imputabile sostanzialmente a due voci: "Crediti verso Casinò Municipale di Venezia S.p.A.", per euro 37.190.968,55, e "Pratica riscossione importo riconosciuto da sentenza per causa c.d. "Ex Pilsen", per euro 11.755.300,00.

**I.1.** La prima voce, come si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2014 della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (C.M.V. S.p.A.), partecipata al 100% dal Comune di Venezia, si riferisce al credito vantato dall'ente nei confronti della società, risalente all'anno 2012 ed originato da spettanze maturate dall'ente medesimo per introiti dell'attività di gioco nei mesi di luglio-settembre 2012 (euro 28.615.624) e da *"altri debiti"*, tra i quali anche quello derivante dal conguagli al minimo garantito del 2010 (euro 12.287.479), per un totale di euro 40.903.103. Tali somme, come si spiegherà più oltre, *"avrebbero dovuto essere regolate in sede di trasferimento a terzi della gestione della Casa da Gioco"* (bilancio CMV 2014, pag. 48), ossia a seguito dell'incasso, da parte della C.M.V., del corrispettivo della cessione della partecipazione al capitale sociale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (CdV Gioco S.p.A.) - nata, a sua volta, dallo scorporo dalla C.M.V. del c.d. *"ramo gioco"*, ossia del ramo d'azienda cui afferiva l'attività di gestione della Casa da gioco - a soggetti privati.

Non essendo intervenuta tale cessione, sia a causa del disinteresse manifestato dal mercato rispetto all'acquisto (la gara è andata deserta) sia per il successivo commissariamento del Comune, che ha determinato l'interruzione dell'operazione, la Casa da Gioco è rimasta in capo alla CdV Gioco S.p.A. e quello che veniva considerato un credito esigibile nel 2013 non lo è più stato nel 2014, con conseguente accantonamento dell'importo di euro 37.190.968,55.

Le perplessità nascono dalle modalità della svalutazione di entrambi i crediti, anche se sotto profili diversi.

Come si evince dalla documentazione prodotta dall'amministrazione controllata nell'ambito delle procedure di controllo che hanno avuto ad oggetto rendiconti di esercizi precedenti (in particolare, le note 30 aprile 2013, prot. n. 197852; 8 aprile 2016, prot. n. 170234; 7 settembre 2016, prot. n. 414902; 11 aprile 2016, prot. n. 7950; 16 settembre 2016, assunta al prot. C.d.c. n. 8117 del 16 settembre 2016), la situazione di grave crisi finanziaria della CMV era risalente nel tempo e certamente nota all'ente, quale unico azionista: in estrema sintesi, nel 2011, a causa di perdite reiterate, che avevano intaccato il capitale sociale, era stata disposta la ricapitalizzazione, ai sensi dell'art. 2447 c.c.; nel 2013, l'esercizio era stato chiuso con una perdita di 2,9 mln di euro, che, nel 2014, era arrivata ad un punto tale da intaccare nuovamente il capitale sociale, con conseguente intervento di ripianamento del comune ex art. 2447 c.c.

Nel quadro appena delineato, non si comprende come mai il credito in esame, sorto nel 2012 e di dubbia e difficile esazione già nel 2013, non abbia prodotto un accantonamento al FCDE in tale ultimo esercizio; accantonamento necessario sia nell'ipotesi in cui fosse stato accertato nel 2013, in applicazione del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'All. 2 al D.P.C.M. 28.12.2011, paragrafo 3.3, secondo il quale *"Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia*

*e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione");* sia nell'ipotesi in cui fosse stato accertato nel 2012, nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui (quale residuo attivo), effettuato nei primi mesi del 2013. Ci si chiede, in sostanza, come mai la svalutazione sia intervenuta soltanto nel 2015, in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014.

Se è vero quanto emerge dal bilancio della CMV relativo all'esercizio 2014 (relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, pag. 1, par. 1.1., lett. a), e cioè che la svalutazione non era stata disposta in attesa ed in previsione della cessione del ramo d'azienda Casinò, che avrebbe risollevato le sorti della CMV attraverso un'entrata straordinaria, la qualificazione del credito in termini di esigibilità risulta a maggior ragione non corretta, in quanto ancorata non alla situazione finanziaria effettiva della società quanto piuttosto all'esito di una operazione futura ed incerta, anche perché rivolta al mercato, quale quella appena menzionata. Tale ricostruzione, confermata dalla circostanza che la svalutazione sia avvenuta subito dopo la decisione del Commissario straordinario di interrompere l'operazione di privatizzazione della Casa da gioco, mette in luce una gestione dell'entrata certamente

non improntata ai canoni della sana gestione finanziaria e comunque irregolare, sotto il profilo contabile.

In ossequio al principio di prudenza, infatti, il potenziale ed eventuale trasferimento a terzi non poteva costituire elemento idoneo ad escludere le accertate difficoltà di riscuotere il credito.

Ma vi è di più.

Risulta con evidenza che proprio la riorganizzazione del gruppo Casinò, con la scissione del ramo "gioco" dal patrimonio sociale, abbia aggravato la crisi finanziaria nella quale versava la CMV.

Il trasferimento dell'attività produttiva (quella afferente alla gestione del Casinò), infatti, ha sottratto l'unica fonte di ricavi o, quanto meno, visto che la stessa produceva perdite (sulle cui cause si dirà nel paragrafo successivo), l'unica possibilità di risanamento, atteso che la struttura dell'attivo patrimoniale della CMV era costituita, per il 98,6%, da immobilizzazioni, e per il residuo 1,8% soltanto, dai fitti corrisposti dalla controllata, CdV Gioco S.p.A.

Nel patrimonio immobiliare, l'asset più importante era (ed è) quello di Palazzo di Ca' Vendramin, gravato da ipoteca, accesa a garanzia di due mutui contratti dalla società per complessivi 45 mln di euro.

A fronte di tale attivo, vi era (e vi è tutt'ora) un passivo piuttosto ingente, determinato soprattutto da una esposizione debitoria che, nel 2014, era pari a 143 mln di euro, verso le banche, ma anche verso l'ente controllante (riconducibile, in parte, ad una posta conseguente lo storno dell'operazione di cessione pro-soluto del 26,70117% di euro 16 mln annui, quale credito vantato dalla

società nei confronti del Comune a titolo di compenso minimo per la gestione della Casa da gioco, non più giustificabile a seguito dello scorporo del ramo "gioco" e del venir meno del diritto a percepirne il corrispettivo; in parte, al credito dinanzi esaminato ed oggetto di svalutazione). Nella situazione appena descritta, la CMV ha aumentato le perdite e, nel 2015, come dichiarato dallo stesso ente in sede istruttoria, già nel primo semestre dell'esercizio aveva portato a negativo il patrimonio netto, con conseguente intervento del comune controllante, sia attraverso la rinuncia, per euro 2.500.000,00, al credito già integralmente svalutato, sia attraverso una erogazione per il ripianamento delle ulteriori perdite attese nell'ultimo trimestre; al 15.11.2015, la perdita risultava pari ad euro 4.670.996, superiore alle riserve, con un patrimonio netto negativo di euro -7.607 mln, sì da rendere necessaria una nuova ricapitalizzazione, ex art. 2447 c.c..

Nella sostanza, gli effetti della gestione della CMV e del gruppo Casinò, in generale, si sono tradotti, oltre che in un esborso costante (e per importi rilevanti) a carico dei bilanci comunali afferenti a diversi anni, in un vero e proprio deficit finanziario per l'ente.

La svalutazione del credito, giustificata dalle difficoltà economiche della società, determinate, a loro volta, da una serie di scelte compiute dall'ente socio, per effetto del doveroso accantonamento, infatti, si è tradotta in una componente importante (la più importante) del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2014,

il cui ripianamento interesserà 28 annualità successive.

Tale considerazione assume vieppiù significato ove si consideri che l'accumulo della debitoria nei confronti dell'ente e le difficoltà finanziarie della CMV sono state determinate dall'andamento dei ricavi della Casa da Gioco, condizionati dal rapporto di concessione e, soprattutto, dalle condizioni economiche imposte dall'ente alla propria partecipata e, quindi, alla CdV Gioco S.p.A.

**I.2.** In merito alla seconda componente dell'accantonamento, ossia il credito vantato dal Comune per effetto della condanna, in primo e secondo grado, della Cavalletto e Doge Orseolo s.r.l. a pagare la somma di euro 11.775.300,00, si manifestano, del pari, alcune perplessità.

In merito, in occasione di apposita audizione tenutasi in data 21 dicembre 2016, il Dirigente responsabile dei servizi finanziari del Comune ha dichiarato che il credito in questione era considerato esigibile e che la svalutazione deve ricondursi ad un atteggiamento prudenziale, motivato dall'importo, consistente, del credito medesimo (verbale del 21 dicembre 2016, argomento a).

Tale motivazione non appare soddisfacente. La svalutazione integrale del credito, in un caso come quello di specie, infatti, sarebbe giustificabile allorquando siano falliti i tentativi di recupero del dovuto e la società soccombente sia risultata in un conclamato stato di insolvenza. Diversamente, non può ritenersi corretto un giudizio di dubbia esazione, con accantonamento dell'intero importo.

Né la causa della svalutazione può rinvenirsi nell'esito incerto del contenzioso, potendo, al più, siffatto elemento giustificare una svalutazione parziale, in percentuale, del credito, tenuto conto della pendenza, nel 2014/2015, del giudizio di appello, conclusosi, peraltro, anch'esso favorevolmente al Comune (con sentenza depositata nel 2016); esso, infatti, non genera dubbi sulla riscossione, legittimata, appunto, dalla esecutività della sentenza di condanna in primo grado, favorevole.

Anche in questo caso, comunque, non si comprende come mai l'accantonamento sia avvenuto soltanto nell'esercizio 2014, visto che la sentenza del Tribunale di Venezia, come si è detto, è del 2013 e che, in applicazione del già richiamato paragrafo 3.3. dell'All. 2 al D.P.C.M. 28.12.2011, all'accertamento di un credito di dubbia e difficile esazione doveva subito seguire l'accantonamento al Fondo svalutazione crediti (attuale FCDE).

Quanto sin qui evidenziato, va collocato all'interno di un quadro di equilibrio di bilancio precario e solo formale, come accertato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 363/2016/PRSP, determinato dai fattori già attentamente vagliati in tale delibera ed oggetto di specifico accertamento, ai quali si rimanda per ragioni di sintesi ma che devono intendersi qui ribaditi ai fini della presente analisi sulle risultanze del rendiconto 2014.

## **II. ORGANISMI PARTECIPATI.**

### **1. Casa da Gioco Casinò di Venezia S.p.A.**

Come ripetutamente rilevato da questa Sezione in diverse

deliberazioni, la società, partecipata dal Comune di Venezia attraverso la già menzionata CMV S.p.A., ha prodotto perdite che, in più esercizi, hanno determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, con conseguente necessità di ricapitalizzazione da parte del socio CMV e, dunque, dell'ente.

Dall'analisi dei dati di bilancio della società, occasionata dall'esame del rendiconto comunale relativo all'esercizio 2014, sono emersi elementi significativi dai quali si evince che la situazione finanziaria della stessa è fortemente condizionata dal rapporto di convenzione che intercorre con l'ente ed, in particolare, dall'entità e dalle modalità di corresponsione del corrispettivo per la gestione del servizio ad essa affidato, incidenti in misura rilevante sulla capacità di produrre reddito (utili) piuttosto che perdite.

La società, che si occupa della gestione della Casa da gioco (il Casinò di Venezia, appunto), pur svolgendo un'attività imprenditoriale di tipo commerciale e non un servizio pubblico o di utilità collettiva, gestisce i proventi di tale attività secondo modalità del tutto peculiari: questi, infatti, vengono versati interamente al Comune e sul loro ammontare viene corrisposto alla società un canone percentuale, non commisurato ai costi della gestione.

Per effetto di tale meccanismo, pur risultando i ricavi della gestione superiori ai costi, l'utile di impresa si trasforma sistematicamente in una perdita. L'attività in questione, in sostanza, benché di per sé produttiva, a causa della interferenza del socio, che trattiene una percentuale di ricavi superiore ai costi, genera perdite costanti.

Il comportamento appena descritto, all'evidenza, crea le condizioni di uno squilibrio strutturale, considerato che la società opera sul mercato secondo criteri di economicità tipici dell'attività imprenditoriale. Tale squilibrio, peraltro, obbliga l'ente a ripianare le perdite con continui apporti di capitale, con riflessi negativi sul bilancio comunale.

Nell'esercizio 2014, ad esempio, la società ha prodotto una perdita di euro 6.266.798,00 a fronte della quale l'ente ha dovuto procedere a ben due ricapitalizzazioni ex art. 2447 c.c., attraverso un apporto, fornito alla Capogruppo CMV S.p.A., azionista della società, pari ad euro 5.000.000,00. Secondo la nota integrativa allegata al bilancio relativo all'esercizio 2014, i proventi della Casa da gioco sono stati pari ad euro 103.563.895, mentre i ricavi iscritti in bilancio sono stati pari ad euro 79.972.576, di cui euro 78.179.999 per compensi corrisposti dal Comune per la gestione della Casa da gioco ed euro 1.792.577 per ricavi dalla vendita di servizi accessori alla clientela. Come emerge dalla suddetta nota integrativa, i proventi sono nettamente superiori alla perdita e l'attività è, in sé, in utile. Analogo discorso può farsi per le annualità precedenti, come risulta dalla tabella di seguito riportata, contenente i dati delle annualità dal 2004 al 2014 (entrate riferite alla sola attività dei giochi, al netto).

ANNO	ENTRATE ENTE (PROVENNI) DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI GIOCO	USCITE A TITOLO DI COMPENSO RICONOSCIUTO ALLA SOCIETÀ (RICAVI CASINO)	CONTRIBUTI STRAORDINARI	INCIDENZA COMPENSO SU ENTRATE	ENTRATE PER L'ENTE A NETTO DEL COMPENSO	IMPOSTE	ENTRATE PER L'ENTE A NETTO DELLE IMPOSTE	INCIDENZA A ENTRATE NETTE SU RICAVI GIOCO
2004	194.300.000,02	83.933.748,96	0,00	43,20%	110.366.251,06	8.750.000,00	101.616.251,06	52,30%
2005	164.944.307,35	59.944.307,78	2.825.933,68	36,34%	102.174.065,89	7.157.764,86	97.842.234,71	59,32%
2006	192.239.684,00	86.239.684,00	0,00	44,86%	106.000.000,00	8.160.149,50	97.839.850,50	50,89%
2007	191.496.162,00	84.496.162,00	0,00	44,12%	107.000.000,00	8.800.000,00	98.200.000,00	51,28%
2008	185.923.694,00	78.923.694,00	0,00	42,45%	107.000.000,00	8.800.000,00	98.200.000,00	52,82%
2009	164.410.501,94	64.910.501,94	20.500.000,00	39,48%	79.000.000,00	7.100.000,00	92.400.000,00	56,20%
2010	157.124.559,91	63.624.559,91	0,00	40,49%	93.500.000,00	7.775.040,61	85.724.959,39	54,56%
2011	136.363.957,59	66.363.957,59	10.050.000,00	48,67%	59.950.000,00	7.175.595,78	62.824.404,22	46,07%
2012	114.181.137,97	85.635.853,49	2.681.980,00	75,00%	25.863.304,48	9.641.985,35	18.903.299,13	16,56%
2013	103.969.463,74	77.977.097,86	0,00	75,00%	25.992.365,88	7.690.603,30	18.301.762,58	17,60%
2014	96.178.318,74	72.133.739,06	2.000.000,00	75,00%	22.044.579,68	7.787.706,71	16.256.872,97	16,90%

(Fonte: Focus sul Bilancio del Comune di Venezia - 2 marzo 2015 - "Documento presentato dal

commissario con sub delega al Bilancio, Vito Tatò, <http://www.comune.venezia.it/archivio/80971>)

Oltre a non tener conto dei costi operativi della propria partecipata ai fini della determinazione del corrispettivo della gestione, il Comune non è neppure intervenuto efficacemente sui costi medesimi, al fine di ridurli.

Tra il 2013 ed il 2014, come è emerso nell'istruttoria, pur essendo diminuiti i costi del personale e dei servizi, si sono contratti i ricavi: in particolare, l'ente riferisce che, tra il 2010 e il 2014, il costo del personale si è ridotto di euro 15.233.812 (26,22%). La contrazione, pur apprezzabile, è stata inferiore a quella dei ricavi che, nel medesimo periodo (come risulta sempre dai bilanci della società), si sono ridotti del 34,08%, con il conseguente peggioramento dell'equilibrio economico della società. Con riguardo ai costi per

servizi, tra il 2013 ed il 2014 si è verificata una riduzione dello 0,5%, ma correlativamente, sempre nello stesso periodo, si è verificata una riduzione superiore dei proventi dell'attività (7,16%). Tra l'altro, nel 2014, si è registrato un aumento di altri costi: si segnala quello relativo agli Organi statutari quasi raddoppiato e quello per collaborazioni e prestazioni professionali.

Si sono ridotti, invece, i costi per la pubblicità e le attività di promozione (legati alla produttività aziendale).

Sotto questo aspetto, ma soprattutto sotto quello in precedenza evidenziato, la gestione di questa partecipazione societaria non appare conforme ai principi della sana gestione finanziaria. La situazione di squilibrio economico – finanziario della società, in tale prospettiva, si profila non soltanto strutturale (quale è già), ma anche irreversibile.

Il meccanismo di percezione dei proventi dell'attività sopra descritto, formalizzato negli artt. 19 e 20 della Convenzione che disciplina il rapporto tra la società (in origine la CMV ed attualmente la CdV Casa da gioco s.p.a., partecipata dalla prima al 100%, per conto del Comune) e il Comune di Venezia, tra l'altro, costituisce il frutto di una interpretazione non condivisibile dell'art. 19 del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, conv. dalla L. 9 agosto 1986, n. 488, che non tiene conto della concreta modalità di gestione prescelta – non diretta ma tramite società per azioni – dell'attività di gioco.

Il Comune, infatti, ha considerato a tutti gli effetti "*entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate*

*tributarie*", ai sensi della citata disposizione, i proventi derivanti dalla gestione della casa da Gioco, che, invece, come evidenziato dalla giurisprudenza, (Cass., SS.UU, civ., 6 giugno 1994, n. 5492; Cass. civ., 25 febbraio 1998, n. 2055; Cass. civ., 18 marzo 2006, n. 6082 nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 334/2009/PAR), *"anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 citato, rappresentano entrate tributarie dell'ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versati a questo quale risultato netto della gestione"* (deliberazione Sezione Lombardia cit. che riprende la citata giurisprudenza della Suprema Corte), al netto dei costi e del corrispettivo spettante al gestore.

La norma, in sostanza, non consente di sussumere nella titolarità dell'ente concedente le entrate della società, in quanto tali, non rappresentando le stesse, a differenza del canone di concessione, entrate di diritto pubblico, bensì *"redditi di natura privatistica, conseguiti mediante un'autonoma organizzazione con connotati imprenditoriali rivolta al perseguimento di lucro"* (Deliberazione Lombardia cit.), che acquisiscono carattere tributario, in considerazione della allocazione e destinazione in bilancio (presenza di un vincolo), solo quando pervengano, sotto forma di utili, all'ente.

La gestione della Casa da gioco, infatti, riveste natura economica commerciale, assoggettata, in quanto tale, alle regole del mercato e della concorrenza (vedasi Cass., SS.UU., pen, 23 novembre 1985, n. 45, e più di recente, Cass. civ., sez. trib., 29 dicembre 2011, n.

29578, relativa proprio al Casinò di Venezia nonché T.A.R. Veneto, sez. II, 25 ottobre 2002, n. 6106 e T.A.R. Valle d'Aosta, 30 novembre 2007, n. 140).

Ovviamente, la percezione, da parte del Comune, esclusivamente della differenza tra ricavi e costi (utili) non sarà, di per sé, sufficiente a garantire una situazione di maggior equilibrio economico-finanziario della società, laddove la determinazione del corrispettivo non avvenga sulla base della valutazione dei costi effettivi dell'attività, sui quali l'ente medesimo, tramite il socio unico CMV S.p.A. (del quale, a sua volta, è socio unico), tra l'altro, può intervenire in maniera efficace, utilizzando gli indiscussi poteri di socio che detiene l'intero capitale sociale.

Tali rilievi assumono vieppiù importanza ove si consideri che le vicende del Gruppo Casinò, come è stato evidenziato al punto precedente nonché nella deliberazione di questa Sezione relativa al rendiconto 2013, hanno prodotto ripercussioni sul bilancio comunale, divenendo addirittura componenti "negative" del risultato di amministrazione, con conseguente impegno di una parte significativa delle risorse pubbliche disponibili negli anni a venire, a copertura di un disavanzo generato soprattutto dalle conseguenze di scelte, nella gestione dei rapporti finanziari con le società del Gruppo, quanto meno discutibili.

## **2. Actv S.p.A.**

Con riguardo a tale società, partecipata al 76,99% dalla AVM S.p.A., a sua volta partecipata dal Comune di Venezia al 100%, sono stati

compiuti approfondimenti istruttori su alcune voci di costo.

In particolare, per quanto concerne la spesa di personale, che, per stessa ammissione della società, costituisce la voce più importante (nel 2014, pari al 51,5% dei costi di produzione), si formulano le seguenti osservazioni, sulla scorta della seguente tabella, prodotta dall'ente.

Personale ACTV Spa 2014	Forza media	Costo	Incidenza sul totale	Incidenza a su aggregato	Costo unitario su f. media	
Personale NON di esercizio DIRIGENTI/QUADRI	38,8	3.686.549,24	2,90%	20,23%	14,31%	95.014,16
Personale NON di esercizio AMMINISTRATIVO	242,04	10.423.969,79	8,19%		40,47%	43.067,14
Personale NON di esercizio TECNICO E ALTRO	246,43	11.648.802,31	9,15%		45,22%	47.270,23
Personale di esercizio NAVIGAZIONE	1044,03	48.517.166,47	38,10%	79,77%	47,77%	46.471,05
Personale di esercizio AUTOMOBILISTICO	808,78	38.841.606,84	30,50%		38,24%	48.024,93
Personale di esercizio ALTRO	315,33	14.215.131,63	11,16%		13,99%	45.080,18
<b>TOTALE</b>	<b>2.695,41</b>	<b>127.333.226,28</b>				

(Fonte: Comune di Venezia - Elaborazione Corte dei conti)

La spesa in questione, anche se in diminuzione, assorbe oltre il 50% delle risorse. Analizzandone la composizione, attraverso i dati acquisiti dall'ente, emerge che il costo del personale non di esercizio - quello, cioè, che non opera in modo diretto al perseguimento dello scopo sociale - è pari al 20,22% di quello complessivo e che il costo medio unitario dei dirigenti/quadri è più del doppio di quello degli altri dipendenti. Nell'aggregato di costo del personale di esercizio, prevale la componente afferente al personale assegnato al servizio di navigazione, che però non risulta integralmente adibito a tale funzione (il 20,32% del personale iscritto alla gente di mare, assunto per lo svolgimento delle

mansioni proprie del lavoro marittimo, in effetti, esplica mansioni diverse).

Per quanto riguarda i costi per le pulizie, sempre sulla base delle risultanze istruttorie, si rileva che gli stessi, confrontati con gli altri (soprattutto al costo del personale) ed in proporzione, appaiono eccessivamente contenuti, considerato, altresì, che soltanto lo 0,83% del totale dei costi di produzione viene impiegato per la pulizia dei mezzi di trasporto, ossia per un costo direttamente correlato ai ricavi, in quanto costituente elemento direttamente connesso al grado di soddisfazione dell'utenza. Il costo per le pulizie straordinario di tutti i mezzi della ACTV, inoltre, è pari allo 0,025% del valore della produzione, corrispondente ad euro 616.871,26, di cui soltanto euro 26.578,21 per la pulizia dei mezzi navali, ossia ai mezzi impiegati nell'attività che, a dire della stessa società, rappresenta il core business dell'intera gestione aziendale, a fronte, tra l'altro, della destinazione di una parte della tariffa, incassata dal Comune, al *"potenziamento e/o miglioramento del servizio"* (così nella nota integrativa al bilancio del 2014).

Tali osservazioni vengono formulate al fine di consentire all'ente di valutare le proprie scelte riguardanti la gestione della società, considerato che, attraverso la AVM S.p.A., ne ha il controllo e può, dunque, condizionarne gli indirizzi, in un'ottica di razionale e sana gestione delle proprie partecipazioni.

### **III. INDEBITAMENTO (FINANZA DERIVATA).**

In sede istruttoria, sono state richieste specifiche informazioni in

merito agli strumenti di finanza derivata attualmente in essere, fornite attraverso la compilazione di apposito questionario predisposto da questa Sezione. L'Organo di revisione dell'ente ha, dunque, trasmesso tre questionari per tre derivati, dei quali uno afferente ai Mutui contratti con la Cassa depositi e Prestiti, un altro denominato "Canaletto/Fenice" ed un terzo denominato "Rialto".

Tutti e tre sono stati espressamente qualificati come derivati di copertura, negoziati *over the counter*, e ognuno si è dato atto della contabilizzazione secondo il criterio civilistico.

Un primo dato che è emerso dalla lettura dei questionari è che per uno soltanto dei tre, ossia quello afferente ai Mutui Cassa Depositi e Prestiti, i differenziali complessivi tra i flussi sono positivi. Tra i restanti due, il derivato denominato Rialto ha prodotto un flusso assolutamente negativo (non si riscontrano flussi positivi), considerato, altresì, che il *range* tra i flussi è molto significativo.


Tale derivato è stato sottoscritto e poi rinegoziato nel 2007 con la DEXIA-INTESA/BIIS, con un nozionale, alla data della rimodulazione, di euro 125.227.710,24 e con scadenza al 23.12.2037, in coincidenza con quella del prestito obbligazionario del cui tasso il derivato avrebbe dovuto assicurare la copertura, in particolare, attraverso la trasformazione dei tassi variabili originari in tassi fissi ovvero in tassi a variabilità controllata. Trattasi di un contratto di *Interest Rate Swap*, del tipo "Collar", che prevede, cioè, l'applicazione contemporanea di due opzioni, *CAP* e *FLOOR*, a determinate soglie di negoziazione, che dovrebbero conferire

all'acquirente la possibilità di proteggersi contro il rialzo/ribasso dei tassi di interesse. Nella specie, considerato appunto che l'ente è partito da un finanziamento a tasso variabile, la trasformazione a tasso fisso avrebbe generato un beneficio (ossia flussi positivi), ove i tassi fossero risultati in aumento e, per converso, una perdita (flussi negativi), ove i tassi, com'è accaduto, fossero risultati in diminuzione. La particolare tipologia di derivato in esame, pur prestandosi, in sé, ad una gestione dinamica e più efficace dell'indebitamento, necessita della effettuazione di previsioni corrette sul futuro andamento del mercato sia al momento della stipula del contratto che in occasione della quantificazione del *mark to market* (nella specie, trattandosi di strumento OTC, *mark to model*), quale controvalore (positivo o negativo) del contratto alla data di valutazione dello stesso, sulla base delle aspettative di tasso, mediante ricorso alla struttura a termine dei tassi medesimi (curva *forward* implicita).

Le caratteristiche dello strumento, considerate unitamente a quelle della parte coperta (debito strutturato), con riferimento, dunque, al binomio derivato-parte coperta, comportano sostanzialmente due possibili condizioni:

- variabilità economico-finanziaria nell'area compresa tra le opzioni *cap* e *floor*;
- staticità economico-finanziaria nell'area esterna alle opzioni *cap* e *floor*.

Quanto appena osservato trova rappresentazione nella tabella sottostante, nella quale si vede come la curva rimane variabile solo nell'area tra il *cap* ed il *floor*, mentre tende alla linearità 0 o a marginale inclinazione positiva o negativa nelle aree "esterne".



Dalla tabella emerge, altresì, come la negoziazione di un tasso "fisso" possa determinare un vantaggio o uno svantaggio per l'ente a seconda dell'area in cui si colloca il tasso medesimo rispetto alla variabilità di tasso del binomio derivato-parte coperta.

Affinché il derivato possa considerarsi efficace, sotto il profilo della copertura (genericamente indicata nella stabilizzazione del costo del debito), esso dovrebbe produrre un risultato analogo a quello che si sarebbe ottenuto negoziando un mutuo a tasso fisso, con il vantaggio di consentirne l'adeguamento rispetto alle variazioni di lungo termine. Diversamente, poiché il *cap* ed il *floor* determinano una sostanziale linearità di flusso in una delle due gambe del

derivato nell'area ad essi esterna, nell'area al di sotto del *floor* non può che determinarsi una incrementale maggiore perdita per l'ente, come, nell'area al di sopra del *cap*, un incrementale maggior guadagno.

Proprio in merito alle finalità di copertura offerte dalla specifica fattispecie contrattuale, si esprimono forti perplessità.

A seguito dell'analisi del contenuto del documento denominato "operazioni d'indebitamento strutturate con derivati", allegato al bilancio di previsione 2013 ed adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26-27 luglio 2013, è emerso che: l'area centrale del *collar* - quella nel quale l'ente ha accettato di sopportare la variabilità del tasso - è negoziato al tasso Eur6m+0,21%, calcolato sul nozionale decrescente e corrispondente al pagamento degli interessi della parte coperta; per quanto riguarda le aree "esterne" alle opzioni *cap* e *floor*, sempre dal suddetto documento si evince che il *Cap* è stato fissato al rate del 7%, mentre il *Floor* al rate del 5.43%. Al di sotto di tale ultima percentuale, in particolare, qualsiasi tasso Eur6m genera un flusso negativo incrementale per l'ente.

Tenuto conto dell'andamento dei tassi Eur6m negli ultimi anni (ben al di sotto della soglia *Floor* suindicata), la trasformazione del tasso variabile in tasso fisso è risultata del tutto svantaggiosa per l'ente. Il tasso originariamente negoziato per la parte coperta, ove mantenuto senza la correlazione di un derivato di copertura, avrebbe consentito, in quanto variabile, una sensibile diminuzione

del costo del finanziamento.

Dal documento summenzionato e dalle risultanze del questionario, emerge, infatti, che del costo complessivo annuo per il 2013, 2014 e 2015 calcolato al *rate* del 5.54%, soltanto una componente minima, oscillante tra lo 0,47% e lo 0,8%, è ascrivibile al costo del *bond* sottostante, mentre il resto è tutto riconducibile all'effetto del derivato.


Si nutrono, pertanto, dei dubbi in merito all'efficacia della copertura dal rischio del tasso di interesse, in funzione della quale il derivato è stato sottoscritto.

Sempre dall'esame dei dati, inoltre, è emerso che il differenziale tra *Cap* e *Floor* è pari a 1,6 punti, con un valore nominale medio individuabile attorno al 6,2%. Di qui la considerazione che il derivato sia stato concepito per produrre buoni risultati di copertura su variazioni di tasso che oscillino attorno a tale valore, con la previsione, attraverso le due opzioni, delle soglie con riferimento alle quali sono state accettate da entrambe le parti le posizioni di maggior rischio, su un periodo, peraltro, di 31 anni.

Non si comprende che tipo di analisi del rischio sia stata effettuata dall'ente ai fini della determinazione delle reciproche obbligazioni di carattere economico finanziario, considerato l'andamento dei tassi sia su base storica (dati storici di distribuzione dei tassi) che su base effettiva, che, ancora, in prospettiva futura.

A tal fine, si veda la seguente tabella estratta alla data del 02

gennaio 2017 dal sito della Banca Centrale Europea, che riporta la



Fonte: <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html>

curva *forward* dei rendimenti che riflette il processo di *asset pricing* sui mercati finanziari attesi a lungo termine nei prossimi anni relativa alle obbligazioni in classe di merito tripla. A ovvero alla genericità dei titoli obbligazionari.

La evidenziata inidoneità del derivato a svolgere funzioni di copertura dovrebbe rilevare anche sul piano della contabilizzazione. Poiché l'ente ha seguito il criterio civilistico e non i principi contabili internazionali (IAS 39), secondo i quali gli strumenti di finanza derivata, per essere ritenuti di copertura, debbono superare una specifica verifica di efficacia, anche periodica, la qualificazione, nei termini suddetti (di copertura piuttosto che speculative), del derivato in esame è sostanzialmente lasciata alle valutazioni "soggettive" dell'ente medesimo.

In ogni caso, sempre in merito alla contabilizzazione, deve rilevarsi che non compare a bilancio il *mark to market*, ossia il *fair value* del

derivato che, secondo quanto emerge dal sistema Siquel, nel 2014, è pari a - 63.630.427,00, e non è garantito da alcun accantonamento.

A tale proposito, si richiama quanto prescritto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), che, al paragrafo n. 9, con riguardo ai derivati ad alla loro contabilizzazione, afferma: *"tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate"*.

## **II. 7. RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.**

Dalle risultanze istruttorie e dalle informazioni fornite dall'ente nelle risposte fornite alla Sezione, emergeva il mancato rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno previsti dagli artt. 30, 31, 32 della Legge 12/11/2011, n. 183, come modificati dalla Legge 24/12/2012, n. 228 (e successive modificazioni e integrazioni). Atteso lo sforamento del saldo finanziario obiettivo, previsto in termini di competenza mista, con uno scostamento pari a - 56.631.975,16 euro, si è chiesto all'amministrazione di confermare i dati forniti e di fornire notizie in merito: alle ragioni che non hanno consentito, nei diversi momenti del ciclo di bilancio e in particolare in sede di assestamento, il rientro dello scostamento; all'osservanza nel 2014, dei divieti, previsti dalle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della Legge 12/11/2011, n. 183, come modificati dall'art. 1, comma 439, della Legge 24/12/2012, n. 228.

Sul punto l'amministrazione nel confermare il mancato conseguimento degli obiettivi del patto, ha giustificato la violazione adducendo, tra l'altro, la mancata riscossione dei crediti di parte capitale vantati verso la Regione del Veneto, e la mancata riscossione di finanziamenti di Legge Speciale dallo Stato, regolarmente iscritti in bilancio.

Il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2014 deve formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall'art.1, comma 676 della legge n. 296/2006 e, di recente dall'art. 31, comma 1 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), le disposizioni in materia sono dettate, ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Questa Sezione, inoltre, ha verificato l'osservanza, da parte dell'ente, nell'esercizio 2014, delle sanzioni previste dall'ordinamento finanziario a seguito della violazione, da parte del medesimo, del patto di stabilità anche nell'esercizio 2013, come accertato con la già menzionata deliberazione n. 363/2013.

La sanzione per il mancato rispetto del Patto nel 2013, come si evince dal sito del Ministero dell'Interno, era pari ad euro 17.297.774,79.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che, nel 2014, l'ente ha applicato la sanzione più favorevole, corrispondente al limite del 3% delle entrate correnti calcolate sul 2012.

#### **IV. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.**

Dal conto economico dell'esercizio 2014, si evince che l'ente ha conseguito una perdita, prima delle imposte, pari ad euro 105.318.400,00. La gestione operativa, che rappresenta la parte gestionale ordinaria, è negativa per - 71.990.379 euro, con un considerevole peggioramento rispetto al 2013 (- 9.607.529 euro), a causa dei minori trasferimenti sul lato dei ricavi (ridottisi da euro 626.600.378 nel 2013 ad euro 588.322.471 nel 2014) e del parallelo incremento di altri accantonamenti per euro 74.997.690. Sottraendo dal risultato operativo gli accantonamenti e gli ammortamenti, il risultato è positivo, anche se in diminuzione rispetto al 2013.

Per quanto concerne gli oneri finanziari, si registra un peggioramento degli equilibri, con una differenziale di - 17.465.472 euro (mentre nel 2013 era pari a - 5.884.511 euro), determinato da un incremento degli oneri ed una riduzione dei proventi.

Gli oneri sono riconducibili, per una parte significativa, alla componente legata agli strumenti di finanza derivata (in particolare il contratto *swap* denominato "Rialto", del quale si è detto in precedenza), che produce un differenziale negativo rispetto al flusso della parte coperta, con le evidenti conseguenze sul conto economico. Vi sono, poi, gli oneri sostenuti per gli organismi partecipati, che, nel 2014, ammontano a complessivi euro 5.742.004,00.

Quanto allo stato patrimoniale, sulla base dei dati forniti dall'ente, risulta essere pari, nel 2014, ad euro 730.862.936. Se da tale

valore si sottrae quello dei beni demaniali, esso si riduce ad euro 628.963.475 e se lo si confronta con il valore del patrimonio indisponibile, emerge che quest'ultimo è superiore al valore dei beni demaniali.

Tale rilievo dovrebbe trovare spiegazione nel criterio adottato dall'amministrazione comunale al fine di classificare le immobilizzazioni materiali. In particolare, per un Comune come quello di Venezia, la corretta valutazione e classificazione di tali immobilizzazioni assume grande rilevanza rispetto alla esatta individuazione del valore del patrimonio.

Di seguito, si riporta una tabella, dalla quale si evince la composizione dello stato patrimoniale.

Come emerge dalla stessa, le immobilizzazioni materiali sono state iscritte ad un valore di oltre tre miliardi di euro.

All'interno di tale voce, il valore dei beni demaniali è pari ad euro 101.899.461,73, ossia il 3,38% delle immobilizzazioni materiali, che, rapportato al valore complessivo, risulta estremamente contenuto considerata la ricchezza architettonica ed artistica della città e desta, quindi, notevoli perplessità in merito ai criteri di valutazione impiegati ai fini della classificazione dei beni.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2013	2014
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	4.840.483	5.076.681
II - III	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	3.032.341.713	3.013.235.821
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	167.133.587	183.161.394
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>3.204.315.783</b>	<b>3.201.473.897</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	<i>Rimanenze</i>	-	-
II	<i>Crediti (2)</i>	441.201.832	337.445.523
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>	-	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	113.633.127	50.690.525
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>554.834.959</b>	<b>388.136.049</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		539.200	585.473
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>3.759.689.942</b>	<b>3.590.195.418</b>
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2013	2014
A) PATRIMONIO NETTO		820.760.769	730.862.936
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		32.437.193	35.080.372
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-
D) DEBITI		621.334.916	523.305.998
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		2.285.157.064	2.300.946.111
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>3.759.689.942</b>	<b>3.590.195.418</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		479.776.526,72	576.782.121,18
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>479.776.527</b>	<b>576.782.121</b>

(Fonte: Allegato B2 Rend.2014 – armonizzazione contabile ex D.Lgs 118/2011)

Eventuali inesattezze, dal punto di vista della determinazione della consistenza, del valore e delle caratteristiche dei beni, all'evidenza, sono suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla composizione qualitativa del patrimonio netto, tenuto conto che quest'ultimo, nella logica introdotta dal D.lgs. n. 118/2011 e, quindi, nell'ottica dell'equilibrio patrimoniale, rappresenta la "ricchezza" che controbilancia le obbligazioni da finanziamento a lungo termine, purché costituita da beni dei quali l'ente possa effettivamente disporre, in quanto correttamente qualificati come disponibili.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Venezia (VE), e della

successiva istruttoria:

1. accerta che il disavanzo di amministrazione accertato al 31.12.2014, determinato dal maggior accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, è riconducibile, in parte rilevante, alle scelte compiute dal Comune nell'ambito della governance del Gruppo Casinò (e, segnatamente, della CMV S.p.A. e della C.d.V. Casa da Gioco S.p.A.);
2. considerato che tale disavanzo si colloca in un quadro di già rilevato, precario e solo formale, equilibrio di bilancio, così come rilevato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 363/2016/PRSP, in relazione ai fattori ivi attentamente esaminati, accerta che le condizioni dell'ente, sotto questo profilo, non sono mutate nell'esercizio 2014;
3. invita l'amministrazione comunale di Venezia, attese le criticità rilevate in parte motiva in relazione alla gestione della partecipazione in CMV spa e, attraverso quest'ultima, in CdV Gioco S.p.A., a valutare attentamente le future scelte di *governance* e di gestione con riferimento alle medesime;
4. accerta che il Comune di Venezia ha violato gli obiettivi programmatici cui era tenuto per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 per un importo pari a - 56.631.975,16 euro (art.1, commi 89 e ss della Legge 13 dicembre 2010, n. 2010; art. 31 commi, 1 e successivi della Legge 183/2011);
5. invita l'Amministrazione comunale di Venezia a comunicare a questa Sezione l'avvenuta applicazione delle conseguenze

amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 220/2010 e dall'articolo 31, comma 26 della Legge 183/2011, per la violazione del patto di stabilità nell'anno 2014 e l'Organo di revisione ad asseverare tale applicazione;

6. invita, altresì, il Comune di Venezia, considerate le risultanze dell'esame dei dati relativi al derivato denominato "Rialto" e le perplessità emerse in merito alla finalità effettiva perseguita mediante la stipula del derivato medesimo, ad effettuare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente, una verifica dell'efficacia della copertura, comunicandone i risultati a questa Sezione ed indicando, nella nota di trasmissione, anche il tasso "fisso" di riferimento che l'amministrazione comunale intendeva conseguire mediante l'operazione;

7. accerta il peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2014 rispetto all'esercizio 2013 in considerazione del quale raccomanda agli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e agli organi politici, la verifica costante ed il monitoraggio di tali risultati, anche in corso di esercizio, al fine anche dell'adozione, ove occorra, dei necessari provvedimenti di riequilibrio;

8. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Venezia per quanto di

rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio  
2017.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Francesca Dimita

F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 20 febbraio 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese